

Sabato, 4 febbraio 2017

## Difficoltà applicative per il rating d'impresa

*L'Autorità nazionale anticorruzione evidenzia la necessità di modificare alcune disposizioni del DLgs. 50/2016*

L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato ieri di aver inviato a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con cui propone alcuni correttivi al codice degli appalti e delle concessioni.

Si ricorda che tra le novità introdotte dal nuovo codice degli appalti si trova il c.d. **"rating d'impresa"**: un sistema di valutazione degli operatori del mercato che si differenzia e si coordina con il precedente "rating di legalità" e che ancora non ha trovato concreta applicazione nel settore degli appalti.

Il rating d'impresa ex art. 84 comma 4 del DLgs. 50/2016 si inserisce tra i pilastri fondamentali su cui si è tradizionalmente basato il sistema di qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici, affiancandosi ai requisiti di moralità di cui all'art. 80, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo di cui all'art. 83 e alla certificazione di qualità.

Esso occupa, dunque, un ruolo chiave nel processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici ed è finalizzato a valutare, valorizzare e promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell'esecuzione e il conseguente "efficientamento" del mercato di riferimento. Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso la selezione dei più affidabili e corretti "performers" cui garantire l'accesso alla gara proprio tramite il più idoneo utilizzo di tale sistema di valutazione, per raggiungere anche gli obiettivi di qualità, rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva.

Tale meccanismo è obbligatorio e non opzionale come, invece, il c.d. "rating di legalità".

La normativa parla di un sistema di indicatori che misurino la qualità della "performance contrattuale" mediante indici "qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili", tali da esprimere la capacità strutturale dell'operatore economico e la sua affidabilità.

Tra questi vengono indicati, a titolo di esempio: indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa; il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione dei lavori; l'incidenza del contenzioso; il rating di legalità rilevato in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la regolarità contributiva; la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici. In esso potrebbe rientrare anche l'adozione da parte delle imprese di modelli organizzativi ai sensi del DLgs. 231/2001.

Il legislatore delegato ha affidato all'Autorità nazionale anticorruzione i compiti di regolazione, certificazione e gestione del sistema di rating previsto dal codice degli appalti. Ai sensi dell'art. 83 comma 10 del DLgs. 50/2016, infatti, l'ANAC deve definire i requisiti reputazionali, i rispettivi criteri di valutazione, nonché le modalità di rilascio della certificazione, da utilizzarsi ai soli fini della qualificazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In adempimento al disposto di tale disciplina, l'ANAC ha avviato una serie di attività propedeutiche alla costituzione del suddetto sistema. In particolare, l'Autorità ha predisposto un documento che è stato posto in consultazione dal 10 al 27 giugno 2016 (Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti), a seguito

del quale sono pervenute numerose osservazioni e sono emerse una serie di difficoltà applicative della norma in commento.

Per ricevere ulteriori indicazioni su come superare tali criticità si è svolta, il 30 settembre 2016, una riunione tecnica tra l'ANAC, i rappresentanti delle imprese e degli esperti giuridici in materia.

Successivamente, il 6 ottobre 2016, si è svolto un incontro con esperti economisti che hanno analizzato, tra l'altro, le modalità applicative del rating in realtà estere e nazionali.

Il risultato emerso da tale attività è la difficoltà di costruire un sistema che – coerentemente alla “ratio” della norma – dia certezza agli operatori economici e alle stazioni appaltanti senza introdurre adempimenti eccessivamente onerosi per la raccolta delle informazioni necessarie alla costruzione del sistema e la successiva elaborazione delle stesse.

### Critico il coordinamento del sistema di premialità/penalità

Le criticità evidenziate attengono, in particolar modo, al coordinamento del sistema di premialità/penalità di tali indici.

Da un lato, infatti, è necessario – secondo l'ANAC – individuare un sistema che prenda in considerazione l'esperienza passata degli operatori economici già presenti sul mercato. Dall'altro, la norma sembra introdurre un nuovo potere sanzionatorio in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, senza definire la tipologia delle sanzioni e i limiti edittali delle stesse.

Alla luce di ciò e in virtù del potere attribuito all'ANAC di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore (art. 213 del DLgs. 50/2016), tale Autorità – con Atto di segnalazione n. 2/2017 – evidenzia ora la necessità di un intervento di modifica delle disposizioni di cui agli artt. 83 comma 10, 84 comma 4 e 95 comma 13 del DLgs. 50/2016.